

**Convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 del comparto Regioni-Autonomie Locali, relativo  
all'utilizzo congiunto di personale tra  
il Comune di Ronco Scrivia e l'Unione dei Comuni dello Scrivia**

L'anno duemilasedici, addì \_\_\_\_\_ del mese di dicembre , tra :

**IL COMUNE DI RONCO SCRIVIA** , rappresentato dalla Sig.ra OLIVERI Rosa – Sindaco pro-tempore, nata a Ronco Scrivia il 16.06.1961 - (C.F./P.IVA Ente 00705520104), la quale dichiara di agire in nome e per conto dell'Ente che rappresenta e in forza della deliberazione della Giunta Comunale n.\_\_\_\_del\_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge;

**E**

**L'UNIONE DEI COMUNI DELLO SCRIVIA**, rappresentata dall'Ing. MAIERON Loris – Presidente pro-tempore, nato a Busalla il 05.04.1962 - (C.F./P.IVA Ente 02252280991), il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'Ente che rappresenta e in forza della deliberazione della Giunta dell'Unione n.32 del 19/12/2016, esecutiva ai sensi di legge;

**PREMESSO** che :

- ✓ l'Unione dei Comuni dello Scrivia, ha la necessità di procedere all'assegnazione di personale competente al Settore Amministrativo – Ufficio Personale, in virtù dell'avvenuta costituzione della struttura, avvenuta con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 6 del 18/04/2016;
- ✓ in attesa della definizione della struttura organizzativa dell'Ente, l'Unione e i Comuni, hanno ritenuto l'utilizzo delle convenzioni tra Enti, lo strumento funzionale a garantire l'avvio del funzionamento della Struttura organizzativa e dei servizi da attivare presso l'Ente comprensoriale;

**VISTO** l'art. 14 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 22.01.2004, il quale prevede che:

- ✓ al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza; la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;
- ✓ L'utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

**CONSIDERATO** altresì che l'art.34, comma 13, della legge n.289/2002 prevede che le Amministrazioni possano avvalersi di personale di altri enti sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;

si stipula e si conviene quanto segue:

**ART. 1 – Oggetto, finalità e profili generali di riferimento**

1. La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. del 2004, di un dipendente in servizio presso il Comune di Ronco Scrivia.

2. La convenzione è finalizzata a soddisfare l'esigenza dell'Unione dei Comuni dello Scrivia, di personale adeguato a supportare l'attività del Settore Amministrativo – Ufficio Personale.
3. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto.

#### **ART. 2 – Individuazione del personale**

1. La presente convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. del 2004, individua l'assegnazione all'Unione dei Comuni dello Scrivia, in via temporanea e parziale, del personale del Comune di Ronco Scrivia, nella persona del dipendente a tempo pieno e indeterminato, Stefania Pavese, Cat. professionale C, posizione economica 5, per lo svolgimento di funzioni tecniche e amministrative presso il Settore Amministrativo – Ufficio Personale, peraltro funzioni già assunte presso il Comune di Ronco Scrivia.
2. L'utilizzo del personale in base alla presente convenzione avviene anche con il formale espressione di consenso da parte del lavoratore interessato mediante sottoscrizione della presente convenzione.

#### **ART. 3 – Durata della Convenzione**

1. La durata della convenzione è fissata dall'1/1/2017 sino al 31/12/2017.
2. La convenzione potrà essere rinnovata, previa intesa tra le Amministrazioni.

#### **ART. 4 – Tempo di lavoro di assegnazione**

1. La dipendente Stefania Pavese presterà servizio presso l'Unione dei Comuni dello Scrivia per un tempo di lavoro fino ad un massimo di 4 ore settimanali, per il periodo 1/1/2017 sino al 31/12/2017, salvo possibilità di rinnovo dello stesso.
2. Le prestazioni lavorative di Stefania Pavese nel rispetto del vincolo settimanale d'obbligo saranno effettuate sistematicamente secondo gli aspetti organizzativi di miglior funzionamento secondo le esigenze dei servizi.
3. La prestazione dovrà essere effettuata sulla base dell'organizzazione dell'orario di lavoro dell'Unione, al fine di consentire il coordinamento di funzioni, il raccordo con l'attività degli altri dipendenti del Comune medesimo, fermo restando il buon funzionamento dell'attività di entrambi gli Enti interessati.

#### **ART. 5 – Titolarità del rapporto e rapporti finanziari tra gli Enti**

1. I rapporti finanziari tra i due Enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.
2. La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Ronco Scrivia cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio.
3. L'utilizzo del personale del Comune di Ronco Scrivia, da parte dell'Unione dei Comuni dello Scrivia, comporterà da parte della stessa, ad un rimborso di una spesa pari al 10% della prevista retribuzione del citato CCNL, così come dei versamenti degli oneri e ritenute previdenziali, assicurativi e fiscali, ivi comprese le spettanze relative dell'indennità di posizione e di risultato.
4. Il Comune di Ronco Scrivia provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al dipendente per le prestazioni svolte a favore dell'Unione dei Comuni e, al recupero della spesa a carico dell'Unione.
5. L'Unione dei Comuni si impegna a rimborsare il Comune di Ronco Scrivia, entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data della relativa richiesta.
6. Il Comune di Ronco Scrivia e l'Unione dei Comuni, concordano comunque la possibilità di prevedere, in sede di liquidazione delle spettanze dovute, di procedere all'eventuale

compensazione tra crediti e debiti tra le rispettive Amministrazioni, secondo appositi accordi tra le parti.

#### **ART. 6 – Ferie e Malattia**

1. Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente ed autonomamente all'Amministrazione competente in base all'articolazione della presenza in servizio del dipendente in convenzione. Le ferie concesse dall'Unione dei Comuni dello Scrivia saranno comunicate al Servizio Finanziario del Comune di Ronco Scrivia, che provvederà al computo totale delle ferie, avendo cura di computare una sola giornata di ferie pur essendo l'orario giornaliero articolato altra le due amministrazioni e soggetto a due autorizzazioni.

2. In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa al Comune di Ronco Scrivia che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Enti, comunicherà lo stato di malattia all'Unione dei Comuni dello Scrivia.

#### **ART. 7 – Risoluzione**

1. La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- ✓ per cessazione rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
- ✓ per scadenza della presente convenzione;
- ✓ per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
- ✓ recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati;

2. La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione sono subordinate all'osservanza del periodo di preavviso a mezzo A/R di almeno 30 giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

#### **ART. 8 – Norme finali**

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia degli enti locali.

2. Qualora esigenze funzionali od operative rendessero necessaria la modifica della presente convenzione, con particolare riguardo al soggetto individuato, al tempo di lavoro, alla modalità di utilizzo e ai rapporti finanziari, le Amministrazioni provvederanno all'approvazione delle modifiche opportunamente concordate, attraverso le stesse modalità di approvazione.

2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 24.04.1986, n. 131, ed è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi, così come previsto dall'art.15 comma 2 bis della Legge 7 Agosto 1990 n.241 e s.m.i. La conservazione dell'originale sottoscritta, avverrà a cura dell'Unione dei Comuni dello Scrivia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Ronco Scrivia  
IL SINDACO  
(Dott.ssa Rosa Oliveri)

Per l'Unione dei Comuni dello Scrivia  
IL PRESIDENTE  
(Ing.Loris Maieron)

Per accettazione  
Stefania Pavese

**Convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 del comparto Regioni-Autonomie Locali, relativo all'utilizzo congiunto di personale tra il Comune di Savignone e l'Unione dei Comuni dello Scrivia**

L'anno duemilasedici, addì \_\_\_\_\_ del mese di dicembre, tra :

**IL COMUNE DI SAVIGNONE**, rappresentato dal Sig. Antonio BIGOTTI – Sindaco, nato a Genova il 24.05.1956 - (C.F. Ente 0866540107), il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'Ente che rappresenta e in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del 12.12.2016, esecutiva ai sensi di legge;

**E**

**L'UNIONE DEI COMUNI DELLO SCRIVIA**, rappresentata dall'Ing. MAIERON Loris – Presidente pro-tempore, nato a Busalla il 05.04.1962 - (C.F./P.IVA Ente 02252280991), il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'Ente che rappresenta e in forza della deliberazione della Giunta dell'Unione n. 32 del 19/12/2016 esecutiva ai sensi di legge;

**PREMESSO** che :

- ✓ l'Unione dei Comuni dello Scrivia, ha la necessità di procedere all'assegnazione di personale competente al Settore Amministrativo – Ufficio Personale, in virtù dell'avvenuta costituzione della struttura, avvenuta con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 6 del 18/04/2016;
- ✓ in attesa della definizione della struttura organizzativa dell'Ente, l'Unione e i Comuni, hanno ritenuto l'utilizzo delle convenzioni tra Enti, lo strumento funzionale a garantire l'avvio del funzionamento della Struttura organizzativa e dei servizi da attivare presso l'Ente comprensoriale;

**VISTO** l'art. 14 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 22.01.2004, il quale prevede che:

- ✓ al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza; la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;
- ✓ L'utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

**CONSIDERATO** altresì che l'art.34, comma 13, della legge n.289/2002 prevede che le Amministrazioni possano avvalersi di personale di altri enti sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;

si stipula e si conviene quanto segue:

**ART. 1 – Oggetto, finalità e profili generali di riferimento**

1. La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. del 2004, di una dipendente in servizio presso il Comune di Savignone.
2. La convenzione è finalizzata a soddisfare l'esigenza dell'Unione dei Comuni dello Scrivia, di personale adeguato a supportare l'attività del Settore Amministrativo – Ufficio Personale.

3. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto.

#### **ART. 2 – Individuazione del personale**

1. La presente convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. del 2004, individua l'assegnazione all'Unione dei Comuni dello Scrivia, in via temporanea e parziale, del personale del Comune di Savignone, nella persona della dipendente a tempo pieno e indeterminato, Laura Caprile, Cat. professionale C, posizione economica 4, per lo svolgimento di funzioni tecniche e amministrative presso il Settore Amministrativo – Ufficio Personale, peraltro funzioni già assunte presso il Comune di Savignone.

2. L'utilizzo del personale in base alla presente convenzione avviene anche con la formale espressione di consenso da parte del lavoratore interessato mediante sottoscrizione della presente convenzione.

#### **ART. 3 – Durata della Convenzione**

1. La durata della convenzione è fissata dalla data del 01/01/2017 sino al 31/12/2017.

2. La convenzione potrà essere rinnovata, previa intesa tra le Amministrazioni.

#### **ART. 4 – Tempo di lavoro di assegnazione**

1. La dipendente Laura Caprile presterà servizio presso l'Unione dei Comuni dello Scrivia per un tempo di lavoro fino ad un massimo di 4 ore settimanali, per il periodo 1/1/2017 sino al 31/12/2017, salvo possibilità di rinnovo della stessa.

2. Le prestazioni lavorative della dipendente Laura Caprile, nel rispetto del vincolo settimanale d'obbligo, saranno effettuate sistematicamente secondo gli aspetti organizzativi di miglior funzionamento secondo le esigenze dei servizi.

3. La prestazione dovrà essere effettuata sulla base dell'organizzazione dell'orario di lavoro dell'Unione, al fine di consentire il coordinamento di funzioni, il raccordo con l'attività degli altri dipendenti del Comune medesimo, fermo restando il buon funzionamento dell'attività di entrambi gli Enti interessati.

#### **ART. 5 – Titoralità del rapporto e rapporti finanziari tra gli Enti**

1. I rapporti finanziari tra i due Enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.

2. La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Savignone cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio.

3. L'utilizzo del personale del Comune di Savignone, da parte dell'Unione dei Comuni dello Scrivia, comporterà da parte della stessa, ad un rimborso di una spesa pari al 10% della prevista retribuzione del citato CCNL, così come dei versamenti degli oneri e ritenute previdenziali, assicurativi e fiscali, ivi comprese le spettanze relative dell'indennità di particolari responsabilità e del Fondo incentivante la produttività o altri salari accessori concertati compatibili con le mansioni svolte presso l'Unione.

4. Il Comune di Savignone provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al dipendente per le prestazioni svolte a favore dell'Unione dei Comuni e, al recupero della spesa a carico dell'Unione.

5. L'Unione dei Comuni si impegna a rimborsare il Comune di Savignone, entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data della relativa richiesta.

6. Il Comune di Savignone e l'Unione dei Comuni, concordano comunque la possibilità di prevedere, in sede di liquidazione delle spettanze dovute, di procedere all'eventuale

compensazione tra crediti e debiti tra le rispettive Amministrazioni, secondo appositi accordi tra le parti.

#### **ART. 6 – Ferie e Malattia**

1. Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente ed autonomamente dall'Amministrazione competente in base all'articolazione della presenza in servizio del dipendente in convenzione. Le ferie concesse dall'Unione dei Comuni dello Scrivia saranno comunicate al Servizio Finanziario del Comune di Savignone, che provvederà al computo totale delle ferie, avendo cura di computare una sola giornata di ferie pur essendo l'orario giornaliero articolato tra le due amministrazioni e soggetto a due autorizzazioni.

2. In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa al Comune di Savignone che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Enti, comunicherà lo stato di malattia all'Unione dei Comuni dello Scrivia.

#### **ART. 7 – Risoluzione**

1. La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- ✓ per cessazione rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
- ✓ per scadenza della presente convenzione;
- ✓ per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
- ✓ recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati;

2. La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione sono subordinate all'osservanza del periodo di preavviso a mezzo A/R di almeno 30 giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

#### **ART. 8 – Norme finali**

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia degli enti locali.

2. Qualora esigenze funzionali od operative rendessero necessaria la modifica della presente convenzione, con particolare riguardo al soggetto individuato, al tempo di lavoro, alla modalità di utilizzo e ai rapporti finanziari, le Amministrazioni provvederanno all'approvazione delle modifiche opportunamente concordate, attraverso le stesse modalità di approvazione.

2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 24.04.1986, n. 131, ed è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi, così come previsto dall'art.15 comma 2 bis della Legge 7 Agosto 1990 n.241 e s.m.i. La conservazione dell'originale sottoscritta, avverrà a cura dell'Unione dei Comuni dello Scrivia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Savignone  
IL SINDACO  
(Antonio Bigotti)

Per l'Unione dei Comuni dello Scrivia  
IL PRESIDENTE  
(Ing.Loris Maieron)

Per accettazione  
Laura Caprile